NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa (CeSIPE)

Emanato con D.R. n. 507/2025 del 02/04/2025 (Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

- 1. Il Centro Studi Interdipartimentale Punto Europa (CeSIPE), d'ora in poi denominato CENTRO, è una struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 2.
- 2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del centro.
- 3. Confluiscono nel Centro le attività del Centro di Documentazione Europea PUNTO EUROPA operante presso il Campus di Forlì, in base alla convenzione con la Commissione europea prot. n. 0001089 del 07/01/2019.
- 4. Il Centro ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Forlì.

Articolo 2 (Finalità)

- 1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati sui temi relativi agli Studi Europei;
 - b) attività di formazione (Master, Corsi di Alta formazione, Summer/Winter School, supporto agli attuali corsi di Laurea/laurea magistrale) relativi agli Studi Europei;
 - c) attività di terza missione, anche in connessione con attori locali, nazionali e internazionali, con funzioni che possono essere connesse alla erogazione di servizi e/o al public engagement.
- 2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative integrate comuni nell'ambito degli Studi europei;
 - b) propone progetti di ricerca, formazione e alta formazione, nonché di terza missione, nel settore degli Studi europei, anche mediante la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali;
 - c) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
 - d) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
 - e) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
 - f) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.
- 3. I docenti e i ricercatori operanti nel Centro per lo svolgimento delle attività possono riunirsi e organizzarsi in gruppi di ricerca su specifici temi o progetti, legati agli Studi europei, con il coordinamento di un referente individuato dal Consiglio.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) Direttore;
 - b) Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)

- 1. Il Direttore
 - a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso; dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un vice Direttore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per il centro;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

Articolo 5 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) dal Vicedirettore;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori strutturati nel Campus di Forlì; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
- d) dal Presidente del Campus di Forlì;
- e) da uno a tre membri designati da ciascun Dipartimento partecipante fra i propri docenti e ricercatori, che svolgono attività di ricerca e/o didattica in discipline scientifiche afferenti agli Studi europei. La composizione dovrà essere rappresentativa di tutte le discipline.
 - I membri del Consiglio di cui alle lettere c) ed e) restano in carica 3 anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.
- 2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di Forlì (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 della Statuto di Ateneo;
- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione, ricerca e terza missione;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) prende atto della proposta di budget e del consuntivo del Centro, approvati dal Consiglio di Campus di Forlì;
- g) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- i) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- j) delibera sulle richieste di adesione al Centro da parte di Dipartimenti;
- k) Propone modifiche al regolamento di funzionamento.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Modifiche alla composizione del Centro)

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti istituiti nel Campus di Forlì o operanti con propria UOS nel Campus di Forlì, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le eventuali risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro, nonché la lista dei nomi dei docenti e ricercatori che svolgeranno attività nel Centro.
- 3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
- 4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 7 (Autonomia e gestione)

- 1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Centro assume le decisioni volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali nel rispetto del livello di autonomia del presente articolo e adotta il modello assicurato dall'Area di Campus di Forlì (ACFO).

Articolo 8 (Risorse)

- 1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) Eventuali conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca di formazione, e/o di servizi;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
